

IN VIGOR AL 27/10/1992

SCUOLA MATERNA "G. SEGA"

25135 BRESCIA - S. Eufemia d. F.
Via G. Segna, 12 - Tel. 030/36.01.32
C. F. 80052030170 - P. IVA 01339650179



S T A T U T O
=====



Art. 1

L'Asilo Infantile " GIOVANNI SEGA ", oggi Scuola Materna, è situata nel Comune di BRESCIA, frazione di S. Eufemia della Fonte Via Giovanni Segna, n. 12, ebbe origine nell'anno 1887. La scuola materna fu eretta in Ente Morale con Decreto del 17.12.1893 acquisendo la personalità giuridica di ente pubblico in qualità di IPAB - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - ai sensi della legge 17 luglio 1890 n.6972. Successivamente l'Ente fu escluso dal trasferimento al Comune, perché svolgente in modo proprio attività inerente la sfera educativo-religiosa (ex art. 25 DPR 616/77) con DPCM del 20.11.1978 di cui all'elenco n. 7 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 331 del 27.11.1978 e in seguito inserito nell'elenco delle II.P.P.A.B. della Regione Lombardia. La Giunta Regionale con delibera n. 18139 del 28.01.1992 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 18.05.1992 ha disposto la depubblicizzazione dell'Ente a norma delle leggi regionali n. 21 e 22 del 1990.

Art. 2

Attualmente l'Associazione scuola materna è un Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile. L'Ente è iscritto al n. 633 del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Cancelleria del Tribunale di Brescia.

Art. 3

Scopo della scuola materna è quello di educare i bambini e favorire la formazione della loro personalità in collaborazione con le famiglie. A tal fine si avvarrà dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare nei bambini la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali, morali e religiose. Per attuare le proprie finalità la scuola materna fa proprio il Progetto Educativo dell'ADASH-FISM (Associazione degli Asili e Scuole Materne) di Brescia cui essa aderisce.

Art. 4

La scuola materna non ha scopo di lucro. Essa accoglie i bambini in età prescolare e agisce nell'ambito del territorio regionale. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce modalità, norme e requisiti di ammissione e frequenza alla scuola, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.



PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili esistenti attualmente valutati in lire 1.076.337.843, nonché da quelli che saranno acquisiti successivamente a qualsiasi titolo. L'Ente provvede ai suoi scopi con:
- entrate patrimoniali;
- contributi dello Stato e di Enti Pubblici e Privati;
- contributi delle famiglie e dei soci;
- oblazione e lasciti;
- con ogni altro provento.

SOCI

Art. 6

Sono soci dell'Ente i genitori dei bambini iscritti alla scuola e coloro che, ammessi all'Associazione, versano una quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione. Perdono la qualità di soci coloro che senza giustificato motivo non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione e coloro che in qualunque modo danneggino moralmente e materialmente l'Associazione. Per il recesso dei soci e i motivi che lo determinano si applicano le norme previste dall'art. 24 del Codice Civile.

ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Proibiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata anche fuori della sede sociale, purché in provincia di Brescia, almeno una volta all'anno. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del Presidente o per richiesta motivata e sottoscritta di almeno un quinto dei soci.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro, ovvero mediante affissione all'albo della Scuola Matera almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo sia della prima che della seconda convocazione e gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno.

All'assemblea intervengono i genitori, i soci in regola con il versamento della quota dell'anno in cui è indetta l'assemblea stessa e i membri del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità dell'assemblea, è richiesto, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà più uno dei soci o loro delegati; in seconda convocazione, che può essere fatta anche un'ora dopo la prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può delegare, con atto scritto, un altro socio.

Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Art. 9

Spetta all'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- b) le modificazioni dello statuto proposte dal Consiglio di



[Handwritten signature]

c) lo scavalco dei membri del Consiglio di Amministrazione; i genitori sono eletti dall'Assemblea dei genitori;

e) la nomina dei revisori dei conti e dei Proibiviri.

f) le proposte di carattere organizzativo, pedagogico, didattico, assistenziale e di andamento generale della scuola;

g) le deliberazioni su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea.

Art. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente; in sua assenza l'assemblea nomina un proprio Presidente.

Art. 11

Le decisioni dell'assemblea dei soci sono prese a maggioranza dei voti espressi, tranne le delibere di cui al punto b) dell'art. 9 del presente statuto, che devono essere prese con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le delibere di cui al punto c) che devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

IL Consiglio di Amministrazione è composto da membri eletti e membri di diritto.

Sono membri eletti dall'Assemblea dei Soci:

- n. due membri di cui uno scelto fra i genitori dei bambini iscritti eletto in apposita assemblea con maggioranza di voti espressi.

Sono membri di diritto:

- un rappresentante del Consiglio Pastorale locale;
- un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza interruzione ad eccezione dei genitori che durano in carica fintanto che il proprio bambino frequenta la scuola.



Se durante il triennio, sono da rivedere, per qualsiasi causa, membri del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla loro sostituzione a norma dell'Art. 12 del presente Statuto.

I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio in corso. Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni, anche in via permanente e solo con voto consultivo, esperti nelle varie materie.

Art.13

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere nel suo ambito il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il regolamento interno della Scuola Materna;
- assumere, sospendere e licenziare il personale;
- stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Ente;
- conferire procure, deleghe sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente di cui all'Art.18;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- controllare, anche tramite organi con specifica competenza il conseguimento delle finalità statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno;
- deliberare annualmente il contributo mensile delle famiglie;
- deliberare la quota annuale dei soci;
- deliberare sull'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- promuovere le modifiche allo statuto;
- adempiere inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari che interessano l'Ente e che non sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

Art.14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per la redazione del bilancio preventivo e



le sue variazioni, nonché del conto consuntivo straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, su iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta, motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto.

Art.15

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art.16

Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse. Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o Ente cui compete la designazione del successore.

Art.17

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio. Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione. Vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di

Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.
In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

Art. 19

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, vice il Vice-Presidente e in mancanza di questi il consigliere più anziano in carica ed in caso di parità il più anziano di età.

REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea dei soci. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio al suo interno nomina il proprio Presidente.

Compito dei revisori è di vigilare su tutta l'attività amministrativa dell'Ente, controllare i libri contabili, i bilanci e predisporre la relazione annuale per l'Assemblea.

COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

Art. 21

Tutte le eventuali controversie derivanti da atti deliberativi, da interpretazioni dello statuto, del regolamento o per qualsiasi altro motivo, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei Proibiviri, composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'assemblea dei soci. Il collegio dei Proibiviri giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedure.

Art. 22

Per favorire la partecipazione delle famiglie al conseguimento degli scopi dell'Associazione, il consiglio di amministrazione può promuovere la costituzione di un organismo collegiale di partecipazione secondo criteri stabiliti da apposito regolamento.

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea delibera la destinazione dell'eventuale patrimonio, residuo dalla liquidazione di ogni passività, ad opere o istituzioni socio-educative che operano in sintonia con i principi ispiratori dell'Ente.


Art. 24

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 25

Per quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni degli articoli 12 e successivi del Codice Civile.

Brescia, 5 aprile 1993.



ASSOCIAZIONE

97

F/11

SCUOLA MATERNA "GIOVANNI SEGA"

L'Asilo Infantile "Giovanni Sega", oggi Scuola Materna, di S. Eufemia della Fonte venne eretto in Ente Morale con R.D. 17.12.1893.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 18139 del 28.1.1992, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 18.5.1992, ha disposto la depubblicizzazione dell'Ente a norma delle leggi regionali n. 21 e 22 del 27.3.1990. Attualmente la scuola materna è un Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

A' sensi dell'art. 12 dello statuto il consiglio di amministrazione della scuola materna è composto da membri eletti e membri di diritto.

Sono membri eletti dall'Assemblea dei Soci:

- due membri di cui uno scelto fra i genitori dei bambini iscritti eletto in apposita assemblea con maggioranza di voti espressi.

Sono membri di diritto:

- un rappresentante del Consiglio Pastorale locale;
- un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
- un rappresentante dell'ADASM-FISM

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza interruzione ad eccezione dei genitori che durano in carica fintanto che il proprio bambino frequenta la scuola.

A'sensi dell'art. 15 dello statuto i componenti del Consiglio del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

COGNOME E NOME	QUALIFICA	NOMINA	SCADENZA	INDIRIZZO
Milani per elettr. ind. Pierantonio	Membro del Consiglio di Amministrazione	Provv.to Sinda- co 30.9.2013 n. 101062 PG	30.9.2016	v.della Musia, 16 Brescia